

COMUNE DI RIVERA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE DEI RIFIUTI

1. NORME GENERALI

Concetto

Art. 1

Il servizio di raccolta, di trasporto e di eliminazione dei rifiuti su tutto Il territorio comunale (zona del Piano e dei Monti) è di competenza del Comune.

Organizzazione

Art. 2

Il servizio è organizzato dal Comune direttamente e/o per il tramite del Consorzio costituito tra i comuni di Rivera, Bironico Camignolo, Mezzovico-Vira, Sigirino Medeglia e Isole (risoluzioni del Consiglio di Stato no. 1646 del 23.3.1965; no. 3808 del 21.6.1966; no. 723 del 6.2.1968).

Il consorzio si organizza liberamente secondo i propri statuti e regolamenti.

Delega al Municipio

Art. 3

Il Municipio, d'intesa con Il Consorzio, regola le modalità della raccolta del trasporto e dell'eliminazione dei rifiuti sul territorio comunale.

Obbligo di consegna

Art. 4

La consegna dei rifiuti è obbligatoria nei limiti del presente regolamento e si estende su tutto il territorio del Comune (zona del Piano e dei Monti).

Rifiuti esclusi

Art. 5

Sono esclusi dal servizio comunale di raccolta i materiali che non sono ricevuti dal centro regionale d'eliminazione dei rifiuti quali materiali non combustibili, infiammabili, esplosivi.

Sono inoltre esclusi i materiali provenienti da demolizioni come pure terra, concimi, neve e merce avariata.

Divieto di deposito

Art. 6

È severamente proibito depositare o gettare rifiuti sul territorio giurisdizionale dal Comune, sulle rive o negli alvei dei corsi d'acqua, nelle fognature e nei WC pubblici o privati.

È proibito usufruire dei terreni privati per la creazione di immondezzai o per il deposito di rifiuti di qualsiasi genere.

Per la creazione di depositi di terra o materiali provenienti da scavi o demolizioni, è necessaria la preventiva autorizzazione del Municipio.

Su tutto il territorio comunale è vietato il deposito di sostanze chimiche o residui di oli combustibili e simili. I resti di macellazione, le carcasse di animali, ecc. devono essere consegnati all'apposito servizio cantonale. La distruzione dei rifiuti mediante incenerimento per combustione è vietata su tutto il territorio del Comune.

2. GENERI DI RACCOLTA

Raccolta normale

Art. 7

Il servizio di raccolta normale comprende la raccolta della spazzatura e delle immondizie provenienti da economie domestiche, uffici, esercizi pubblici, negozi, laboratori, locali di deposito, artigiani, industrie, ecc.

Esclusione

Art. 8

Sono esclusi dalla raccolta normale: il vetro e le terraglie, la carta e i materiali di imballaggio, i metalli di ogni genere, i detriti provenienti dai giardini e gli oggetti ingombranti.

Sacchi in plastica a contenitori

Art. 9

La consegna delle spazzature e delle immondizie deve essere effettuata per mezzo di appositi sacchi in plastica; essi devono essere depositati negli appositi contenitori.

Raccolte speciali

Art. 10

Il Comune organizza la raccolta separata:

- dei materiali ingombranti che non possono essere consegnati al servizio di raccolta normale;
- della carta e dei materiali da imballaggio;
- del vetro;
- dei detriti da giardino.

Raccolta degli oli esausti

Art. 11

Il Comune organizza la raccolta degli oli minerali e vegetali esausti, e provvede alla posa di speciali contenitori.

Organizzazione dei servizi di raccolta

Art. 12

Il Municipio regola, mediante ordinanza, i dettagli relativi all'organizzazione dei servizi di raccolta, dandone avviso alla popolazione.

In particolare compete al Municipio la scelta dei giorni di raccolta e dei luoghi di deposito.

3. TASSE

Generalità

Art. 13

Per la raccolta, il trasporto e l'eliminazione dei rifiuti il Comune preleva una tassa annuale, secondo gli articoli 14 e 15.

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa mediante ordinanza e provvede all'incasso entro il 30 giugno di ogni anno, indipendentemente da ogni altra imposta o tassa.

L'ammontare complessivo delle tasse non deve in ogni caso superare la copertura dei costi.

La tassa è dovuta indipendentemente dalla consegna o meno dei rifiuti.
L'intimazione della tassa, cresciuta in giudizio, è parificata a sentenza ai fini della LFEF.

Categorie

Art. 14

Nello stabilire l'ammontare delle tasse, il Municipio terrà conto delle seguenti categorie:

- Cat. I. Persone sole, quali i vedovi, le vedove, i celibi e le nubili che hanno un'economia domestica propria;
- Cat. II. Famiglie costituite da due o più persone;
- Cat. III. Piccoli negozi e chioschi; uffici pubblici e privati; affitta camere;
- Cat. IV. Case di vacanza aperte periodicamente; residenze secondarie;
- Cat. V. Esercizi pubblici con o senza alloggio; pensioni e garni; camping; negozi di generi alimentari, casalinghi, ecc.; artigiani; laboratori; officine e autorimesse con o senza distribuzione di benzina, con domicilio fiscale nel Comune.
- Cat. VI. Esercizi pubblici con o senza alloggio; pensioni e garni; camping; negozi di generi alimentari; casalinghi, ecc.; laboratori; officine e autorimesse con o senza distribuzione di benzina; **senza** domicilio fiscale nel Comune;
- Cat. VII. Industrie e fabbriche di ogni genere, imprese, magazzini di deposito **con** domicilio fiscale nel Comune; magazzini FFS;
- Cat. VIII. Industrie e fabbriche di ogni genere, imprese, magazzini di deposito senza domicilio fiscale nel Comune.

Ammontare

Art. 15

L'ammontare delle tasse, fissato dal Municipio (art. 13 cpv. 2) dovrà essere compreso nei seguenti limiti:

Categoria	Minimo fr.	Massimo fr.
I.	50.--	160.--
II.	100.--	350.--
III.	150.--	450.--
IV.	150.--	400.--
V.	350.--	700.--
VI.	400.--	850.--
VII.	500.--	2800.--
VIII.	500.--	3000.--

4. DISPOSIZIONI FINALI

Multe

Art. 16

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con una multa, da applicare dal Municipio riservate eventuali azioni penali o per il risarcimento dei danni.

L'ammontare della multa va da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 2000; a seconda della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Rimedi di legge

Art. 17

Contro la tassazione e contro l'infrazione di multe è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nei termini e nei limiti previsti dalla Legge Organica Comunale.

Per quanto non previste dal presente regolamento fanno stato:

- a legge d'applicazione 2 aprile 1975 della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971;
- la legge sanitaria del 18 novembre 1954;
- il regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;
- la legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell' 11 novembre 1968;
- le ulteriori disposizioni in materia emanate dalle autorità cantonali e federali.

Tasse 1986

Art. 18

Le tasse per l'anno 2001 sono prelevate in conformità del presente regolamento.

Entrata in vigore

Art. 19

Il presente regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entra in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Esso annulla ogni altro regolamento o disposizione contraria, in particolare il regolamento e le tariffe del 28.3.1966 e le successive modificazioni.

Le modifiche degli art. 14 e 15 entrano in vigore con effetto 1.1.1992.

Approvato dal Municipio nella seduta del 10 marzo 1986.

Il Sindaco:
Piergiorgio Patriarca

Il Segretario:
Rodolfo Minazzi

Approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 16 aprile 1986.

Il Presidente:
Claudio Bonomi

Il Segretario:
Rodolfo Minazzi

Approvato dal Dipartimento dell'interno il 3 settembre 1986.

Modificato gli art. 14 e 15 dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.1.1991,
e approvato dal Dipartimento delle Istituzioni il 12 marzo 1992.